

possibili — la Corte aveva sì sottolineato la differenza tra il lavoro ordinario e quello svolto all'interno del carcere alle dipendenze dell'Amministrazione, ma aveva sin da allora escluso che quest'ultimo non dovesse essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Più recentemente (sentenza n. 26 del 1999) ha poi affermato che l'idea secondo la quale la restrizione della libertà personale comporta come conseguenza il disconoscimento delle « posizioni soggettive », attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale, atteso che questo è basato sul primato della persona umana e dei suoi diritti. Nella stessa sentenza ha messo in rilievo che la restrizione della libertà personale non comporta affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione. E si è ancora osservato che « l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità — nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina — non possono mai consistere in « trattamenti penitenziari » che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà » —:

se non ritenga che il mancato aggiornamento delle retribuzioni dei lavoranti detenuti ai minimi previsti dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro rappresentati, a parità di mansioni, una pesante discriminazione tra essi e i lavoratori non *in vinculis*;

quali iniziative intenda prendere al fine di garantire l'immediato adeguamento delle retribuzioni dei lavoranti detenuti a quelle previste dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro anche intervenendo sulla commissione ministeriale, di cui all'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che ha effettuato per l'ultima volta nel 1993 l'aggiornamento degli importi dovuti;

per quale ragione la commissione ministeriale, di cui all'articolo 22 della

legge 26 luglio 1975, n. 354, ha effettuato per l'ultima volta nel 1993 l'aggiornamento degli importi dovuti ai lavoranti detenuti;

per quale ragione il ministero più volte convocato come controparte dal Tribunale di sorveglianza della casa di reclusione di Rebibbia non si è presentato in udienza né ha ritenuto di inviare una nota in merito ai ricorsi *ex* articoli 14 e 22 della legge n. 354 del 1975 presentati dai lavoranti detenuti;

se risponde al vero che, rispetto ai suddetti ricorsi, circa un anno fa il ministero abbia informato il Tribunale di sorveglianza dell'imminente convocazione della commissione ministeriale di cui all'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, senza però provvedere a tale convocazione e quali, eventualmente, siano le cause di tale ritardo;

se non ritenga che la situazione in premessa sia una grave speculazione da parte dello Stato nei confronti dei detenuti, considerando che ogni anno nelle case di reclusione sono impiegati circa 11.000 lavoranti;

se non ritenga che i principi generali contenuti nella sentenza Corte costituzionale n. 158 del 2001 siano già di per sé sufficienti a giustificare un'iniziativa urgente da parte del Governo per l'aggiornamento dei contratti dei lavoranti detenuti ai contratti collettivi nazionali di lavoro. (4-04079)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VIII Commissione:

VIANELLO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la stampa (*Nuova Venezia e Gazzettino*), riporta la notizia secondo cui la

Commissione europea avrebbe dichiarato l'illegittimità delle procedure per l'assegnazione, senza gara, ad un Consorzio (composto da Autostrade Spa, Autostrada Venezia-Padova, Autovie Venete, CariVerona, Banca Antonveneta, Cardine Banca, Veneto Sviluppo) della progettazione e gestione del Passante di Mestre;

si era già avuto modo di segnalare più volte l'anomalia di questa procedura, ricevendo risposte rassicuranti da parte del Governo —:

nel caso la notizia rispondesse a verità, come il Governo intenda agire per accelerare le procedure e la realizzazione del Passante di Mestre, indicato dallo stesso Governo come opera nazionale strategica. (5-01295)

REALACCI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la tratta autostradale Cecina-Civitavecchia è stata inserita dal Governo nell'elenco delle priorità del Dpef 2003-2006;

tale tratta appare un inutile duplicato data l'esistenza della strada statale 1 Aurelia;

la strada statale 1 Aurelia, nel tratto tra Grosseto e Civitavecchia, è una strada ad alto traffico con un flusso di veicoli privati e di traffico pesante particolarmente significativo;

tale tratto di strada è altamente pericoloso, soprattutto nei tratti a due corsie senza spartitraffico che registra secondo i dati Anas e Aci una media annua di incidenti stradali di 0,90 incidenti per chilometro pari a quasi il doppio della media nazionale (0,48) e a oltre il doppio della tratta già adeguata a superstrada tra Rosignano e Grosseto. La pericolosità della strada è aumentata dalla presenza di numerosi incroci a raso per l'ingresso alle case, nella scorsa estate proprio nel tratto di Capalbio sono morte diverse persone a seguito di incidenti stradali;

il Ministero avrebbe ritirato i fondi già stanziati secondo i progetti di adeguamento proprio delle parti più pericolose tra Capalbio e il confine regionale (per circa 300 miliardi, come previsto dall'accordo di programma quadro sulle Infrastrutture in Toscana, siglato il 24 maggio 2000) e allo stato attuale è difficile immaginare interventi nei prossimi 3 anni;

esiste invece un progetto definitivo dell'Anas, per l'adeguamento della strada statale, che nel dicembre 2000 aveva trovato l'accordo di Governo, regioni, province, comuni, Anas e che risulta oggi l'unica ipotesi seria e credibile, già all'attenzione della Commissione VIA fattibile in tempi brevi perché già avanti nella progettazione, più economica per le casse dello Stato, con il minore impatto sull'ambiente e che ha il consenso del territorio, delle associazioni ambientaliste e degli enti locali;

tale progetto potrebbe contribuire a risolvere in maniera sostanziale le problematiche infrastrutturali del Corridoio Tirrenico;

anche nel caso venga scelto il progetto dell'autostrada collinare si dovrà adeguare l'Aurelia poiché una quota rilevante dei flussi, secondo gli studi fatti dalla SAT-Società Autostrade, continuerà a gravitare sulla statale, con il permanere quindi del rischio di incidenti;

non sembrano avere giustificazione alcuna eventuali ulteriori ritardi nella predisposizione di misure a garanzia della sicurezza stradale —:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda proseguire con l'indicazione, tra le opere prioritarie, della Cecina-Civitavecchia, malgrado non sembri risultare allo stato l'esistenza di un'ipotesi di studio preliminare o non ritenga invece necessario attuare altri interventi immediati che, specie nel periodo estivo, possano scongiurare rischi per i cittadini visto che la tratta in questione rappresenta uno dei nodi centrali nei percorsi che collegano nord e sud del Paese sul versante tirrenico e

che il permanere di tale situazione rappresenta una responsabilità grave per coloro che, non attuando il definitivo adeguamento dell'Aurelia, permettono il protrarsi di una situazione di grave insicurezza degli automobilisti italiani e delle comunità locali in particolare. (5-01296)

Apposizione di firme a mozioni.

La mozione Verneti e altri n. 1-00096, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 luglio 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Biondi.

La mozione Calzolaio e altri n. 1-00108, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della

seduta del 18 settembre 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Diana.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale La Grua n. 3-00692 del 13 febbraio 2002 in interrogazione a risposta scritta n. 4-04072;

interrogazione a risposta orale Merlo e altri n. 3-00282 del 9 ottobre 2001 in interrogazione a risposta scritta n. 4-04071.